

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 13

Adunanza 29 marzo 2011

**OGGETTO: DELEGA ALLA FIPSAS (FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPOSRATIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE) DI RACCOLTA DELLE ISTANZE PER GARE DI PESCA IN PROVINCIA DI TORINO.**

Protocollo: 278 – 9193/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

E' assente l'Assessore ALBERTO AVETTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Balagna.

Vista la Legge Regionale 29/12/2006 n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica e degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” con la quale si demanda alle Province l'esercizio delle funzioni in materia di pesca – ad esclusione di quelle di competenza regionale - e l'adozione di regolamenti funzionali al raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti acquatici e l'esercizio della pesca;

Visto il regolamento regionale di cui al DPGR 21/04/2000 n. 6/R che all'art.27 demanda alle Province il rilascio sia delle autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca, nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente, e delle deroghe ai quantitativi di pesca stabiliti nell'allegato C e agli attrezzi consentiti;

Vista la DGR n. 117-43106 del 13/02/1995 relativa a “Organizzazione di gare e manifestazioni di pesca da parte delle associazioni piscatorie FIPSAS, ARCIPESCA, ENALPESCA”, successivamente disapplicata a seguito dell'entrata in vigore del suddetto regolamento di attuazione della Legge Regionale 37/2006;

Visto il Regolamento per la gestione diretta delle acque soggette ai diritti esclusivi di pesca, approvato dal Consiglio Provinciale con DCP 22/11/2005 n. 110-457491/2005 il quale contempla criteri per l'esercizio dell'attività agonistica di pesca;

Vista la D.G.P, prot. n. 43-6803/2002 del 29/01/2002 con la quale veniva approvato il Piano Ittico della Provincia, nel quale venivano identificati i campi gara dedicati all'attività alieutica competitiva;

Visto l'art. 56 D.P.R. 616 del 24/7/77 che attribuisce al CONI l'organizzazione delle attività sportive agonistiche di ogni livello;

Dato atto che la FIPSAS (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) è un organo del CONI;

Considerato che, in relazione alle numerose richieste che pervengono agli Uffici provinciali di organizzazione di gare e manifestazioni di pesca si reputa opportuna l'esigenza di un organico svolgimento delle stesse garantito da un coordinamento di livello provinciale;

Dato atto che, nella riunione della Consulta provinciale pesca tenutasi in data 16/02/2011, è stato concordato all'unanimità di individuare nella FIPSAS il soggetto incaricato a coordinare l'attività competitiva di settore e a rapportarsi con i competenti Uffici provinciali per le richieste di rilascio delle prescritte autorizzazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art 134 IV comma del citato TU e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale,  
DELIBERA**

- 1) di attribuire alla FIPSAS, sezione provinciale di Torino, la funzione di soggetto incaricato alla raccolta e al coordinamento delle istanze provenienti dall'associazionismo piscatorio di base al fine del rilascio dell'autorizzazione provinciale per l'espletamento di gare e manifestazioni di pesca;
- 2) di stabilire che la FIPSAS debba far pervenire alla Provincia di Torino, servizio Tutela Flora e Fauna, le richieste di autorizzazione all'espletamento delle competizioni alieutiche nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  - a) le istanze devono essere cumulative, in numero non superiore ad una al mese, e pervenire con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi dalla data della prima competizione da autorizzare;
  - b) ciascuna istanza deve essere inviata sia in formato cartaceo che in formato elettronico e specificare per ogni competizione la data, le ore di inizio e fine, l'Associazione richiedente e il relativo referente;
  - c) ogni variazione al calendario delle competizioni alieutiche sopra richiamato, dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Tutela Fauna e Flora;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Provinciale.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale  
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta